

16

TERMINATIONE , ET ORDINI STABILITI.

Dagl' Illustriſſimi, & Eccellenſiſſ. Signori

**PIERO GRIMANI,
MICHIEL MOROSINI,
EZ. ALVISE MOCENIGO^{2.}**

Per la Sereniffima Republica di Venezia, &c.

Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

In Proposito della Giudicatura de Contrabandi ,
per Padova, e Territorio.

L'ANNO 1722.



I N P A D O V A ,

Per li Fratelli Sardi , Stampatori Camerali . Con Privilegio.

TERMINATIONE
ORDINATISSIMA
DE MELIUS CAVALLERIA
PIERO GERMANI
MICHIEL MORESI
ESALVISE MOCENIGO
ET ALIA
P. L. V. A.



NOI PIERO GRIMANI ,
MICHIEL MOROSINI,
EZ. ALVISE MOCENIGO^{2.}

Per la Serenissima Republica di Venezia , &c.

Sindici Inquisitori in Terra Ferma .



Istati li Nostri Studii nella
materia importante de Con-
trabandi , che sensibilmente
pregiudicano l' Interesse de
Publici Datii , habbiamo sta-
biliti li seguenti Capitoli ,
l' osservanza de quali valerà
à divertir gl'abusi , e à fre-
nare la libertà , & il scandolo , con che
vengono praticati .

A 2

Do-

I.

Doverà il N. H. Capitanio di Padova in esecuzione della Ducale 3. Marzo 1721. trasmettere all'Eccellentissimo SENATO, & al Magistrato degl'Eccellentissimi Sig. Revisori, Regolatori dell'Entrate Pubbliche in Ceca ogni Anno la Nota de Contrabandi fatti entro quell'Anno stesso con l'aviso della formatione de Processi, e loro spedizione ; Simile Nota doverà lo stesso N. H. presentare nell'Eccellentissimo Collegio al suo ritorno dal Reggimento con l'aggionta di tutte quelle altre notitie, che restano espresse nelle Ducali stesse .

II.

Subito doppo seguito l'arresto delle Robbe di Contrabando, Denontia di esso nella Camera Fiscale, doverà il Massaro d'essa notificare al Procurator Fiscale la Denontia medesima, come pure tutti li Atti, che in progresso si andassero facendo, acciò il Procurator, ò gl'Avocati Fiscali possano, e debbano assistere alle ragioni del Fisco per l'espeditione del Contrabando tanto nella

la prima instanza avanti il Signor Giudice
dell'Aquila per quello però , che riguarda
à Contrabandi per Datii , che erano avan-
ti l'Anno 1587. , e suoi Aggionti , se bene
posteriormente decretati , debbano esser que-
sti giudicati , & espediti dal detto Giudi-
ce dell'Aquila presente , e successori , men-
tre perciò si tratti di Mercantia , ò altra
Robba del Nostro Stato , restando la giudi-
catura di quelli per li nuovi Datii imposta
doppo l'Anno 1587. , e per Mercantie , e
Robbe forestiere d'alieno Stato alli N. N.
H. H. Camerlenghi in conformità della Du-
cale dell'Eccellenzissimo SENATO 4. Maggio
1679. quanto in appellatione avanti li N. N.
H. H. Rettori , se poi la qualità del Con-
trabando , e sue circostanze meritassero i
rigori della Giustizia , anche contro le Per-
sone de Contrabandieri , ò loro Fauttori ,
in tal caso si proceda dalla Cancellaria coll'
ordine solito de Processi Criminali del Capi-
taniato , dovendo precedere la sentenza Cri-
minale al Civile .

I I I.

Debba il Massaro della Camera tenir un Libro
bollato , e cartato intitolato de Contraban-

A 3 di ,

⁶
di ; e Denontie de medemi , in cui siano queste descritte con l'ordine de tempi , e con la chiara descrittione della qualità , e quantità della Robba fermata , & all'incontro poi , ò in margine sia fatta memoria della loro spedizione , col richiamo del giorno , Anno , e Processo .

I V.

Li Ministri , ò Sgaraffoni , che presenteranno nella Camera Fiscale li Contrabandi , non debbano doppo le loro deposizioni esser giurati , stante l'interesse , che hanno nelli Contrabandi stessi , mà sii riservata alli Giudici la facoltà d'ordinare , che tali Ministri siano giurati , avanti che segua il Decreto deliberativo , quando per mancanza di Persone si conoscesse necessario il giuramento .

V.

Non possa alcun Contrabando sotto qual si sia pretesto esser licentiatò con Piezeria , mà ben si con l'effettivo deposito in contanti del suo valore , da esser fatto in mano del Contador di Camera ; e quando fosse di valore sopra

Du-

7

Ducati cento , dovrà il Contadore farlo girare per Casla sopra li Libri Publici della Camera in conto de Depositi sino alla spedizione , e come all' ora farà disposto del Contrabando , perche in caso d'affolucione abbia il Contadore à ristituirlo , & in caso di Condanna habbia à disporlo in sodisfare per Tariffa le Spese , & Atti de Processo , & il resto sia ripartito giusto le Leggi , con la divisione , che doverà farsi per mano del Scontro di Camera : Dovendo la stima del Contrabando esser sempre fatta con l' assistenza del Procurator Fiscale , quale in essecutione del presente ordine si sottoscriverà nel Foglio della stima stessa .

V I.

Tutte le Robbe soggette à Dacio , che fossero fermate senza Boletta , ancorche questa venisse doppo presentata , ò che le dette Robbe fossero nascose per defraudare il Dacio , ò non venissero notificate alli Scrivani destinati alle Porte , Pallade , & altri Caselli , e fiti à quest' effetto instituiti , debbano esser spedite di Contrabando , e divise come sopra , senz' altra formation di Processo giusto il Decreto suddetto 1621. 10. Marzo : Potendosi dop-

doppo spedito in Camera Fiscale il Contrabando , e diviso come sopra , formare nella Cancellaria Prefettitia Processo contro li Rei , ò compartecipi della Fraude , secondo però la qualità de i casi , e li Processi , che venissero formati debbano esser perfettionati , & intieramente stabiliti per quello riguarda l'informatione nel termine d'un Mese al più , e in quello de Mesi tre siano intieramente consumati , e spediti .

V I I.

Che qual si sia Ministro de Datii per conto Pubblico , non possa , ò per sè , ò ad'istanza di chi si sia aggiustar Contrabandi , mà tutto quello , che sarà fermato in contraventione , debba esser notificato alla Giustitia , e spedito come di sopra sotto quelle pene pecuniarie , e Corporali , che secondo la qualità della trasgressione pareranno al N. H. Capitanio contro chi operasse diversamente .

V I I J.

Stabilito , che sii qualunque Processo , debba da chi s'aspetta esser consignato alli Avocati Fiscali , che doveranno nel termine di gior-

giorni tre esaminarlo , allegar in scritto ,
e produrre quanto stimarà favorevole alle
raggioni del Fisco , onde poi sempre con la
loro assistenza si proceda alla spedizione co-
me s'è detto nel secondo Capitolo : Ne mai
possa devenirsi alla spedizione sudetta senza
la previa notitia al Conduttor , ò Governa-
tor del Dacio , e se non farà prima cavato
il pagamento del Dacio sopra la Robba fer-
mata giusto il preacennato Decreto 21. Mar-
zo 1621. sotto pena al Scontro di Camera ,
che haverà fatta la divisione di pagar del
proprio .

I X.

Nelle spedizioni de Contrabandi debba il Ma-
saro della Camera leggere alli N. N. H. H.
Camerlenghi li presenti Capitoli , facendo
nota negl'Atti fatti per detta occasione d'aver-
li letti , come resta prescritto dall'antedetto
Decreto ; Dovendo pure li Cancellieri
Prefettitii nel terminar del Reggimento , ri-
portar una Fede del Scontro di Camera del
Numero de Contrabandi spediti , e divisi
nel corso del detto Reggimento , qual Fede
debba presentarla in occasione di voler intra-
prendere novo impiego al Magistrato Eccel-
lentissimo sopra Danari per l'osservationi ne-
cessa-

¹⁰ cestarie , senza di che essi Cancellieri non possano esser admessi à nuovo impiego .

X.

E mentre può succedere , che ò per incuria , ò per collusione de Governatori , ò altri Ministri de Datii si apra la strada alla facilità di Contrabandare , resta eccitato il Zelo del N. H. Capitanio prò tempore à far seguire nel corso del suo Reggimento una rigorosa formatione di Processo per via d'Inquisitione contro li sudetti Ministri de Datii , che , ò colludessero , ò negligentassero l'esercitio del proprio dovere , ricevendo Denontie secrete tanto contro di essi , quanto sopra ogni altra Persona de Contrabandieri per dover li Denontianti conseguir li premii prescritti dalle Leggi , proseguedo à più exemplari Castighi .

X I.

Et essendo stato stabilito dall' Eccellentissimo Inquisitor Bondumiero Ordini per la spedizione de Contrabandi , e prescritto il tempo , nel quale devono esser spediti , e poi divi-

divisi , così ne ordiniamo la sua intiera ⁱⁱ esecuzione .

X I I.

E Perche non vadi disgiunta l'attentione verso il Publico Interesse dalla Carità verso Sudditi nell'intendersi venir senza notitia , e permissione de N.N. H. H. Rappresentanti , praticati arresti di Persone nell'occasione di Robbe fermate di Contrabando per Datii di questa Camera , benche di summe leggiere , e con aggravio anco di Processi Criminali , resta ordinato , che accadendo fermar Robbe di Contrabando per li Datii di questa Camera , quando il Dacio defraudato fosse di lieve importare non eccedente di Lire cinque in conformità delle Publiche Tariffe , non possano , ne debbano li Ministri arrestar le Persone in alcuna forma , mà le robbe solamente di Contrabando .

X I I.

Restano incaricati li Capitanii , e Ministri di Campagna ad usar tutte le diligenze nell'arresto de Contrabandi , & acciò apparisca se in un punto di tanta importanza habbino adempito alle proprie incombenze , dovrà cadau-

12 cadauno di essi Capitanii nel terminare del
loro servitio nelli Reggimenti , riportar una
Fede del Scontro di Camera , nella quale sia
espresso il Numero de Contrabandi da eslo fer-
mati nel corso del Reggimento ; Questa Fede
doverà esser presentata da cadauno d'essi Ca-
pitani al Magistrato Eccellenissimo sopra Da-
nari in occasione di voler intraprendere nuo-
vo servitio , perche dalle osservazioni facili à
farsi sopra la detta Fede , possa il Magistrato
medesimo prender la resolutione d'admet-
terlo , ò escluderlo dal nuovo impiego ; E
tal Fede doverà esser presentata anche all'Eccellenissimi Capi dell'Ecceso Conseguo di
Dieci , per quelle considerationi parellero
proprie alla loro Prudenza .

Dal Sindicato in Padova li 16. Aprile 1722.

(PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T.F.

(MICHEL MOROSINI Sind. Inq. in T.F.

(Z. ALVISE MOCENIGO 2,º Sind. Inq. in T.F.

Zuanne Zuccato Segr.